

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione e finalità.

La democrazia partecipata è un processo di democrazia diretta disciplinato dall'art. 6 della Legge Regionale 2014. Con tale strumento i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Con il presente regolamento viene disciplinata il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di impiego delle risorse destinata Comune di Sciara.

La democrazia partecipata si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di confronto tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte di governo del territorio. Il Comune di Sciara, pertanto riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art. 2 Ambiti tematici della partecipazione

Gli ambiti tematici da sottoporre a partecipazione sono individuati sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente, con specifica deliberazione, le aree tematiche, specificando, nella medesima deliberazione, l'entità delle risorse, previste o da prevedere nel contesto del bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura partecipata.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione. Il Sindaco, ovvero l'Assessore al Bilancio su delega del primo, è responsabile dell'organizzazione e della gestione del processo partecipativo.

Art. 3 Aveni diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto dei cittadini della comunità di Sciara. Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Sciara, ovvero:

- a) Singolarmente tutte le Persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Sciara (Es. associazioni sportive e culturali no profit, ecc..).

CAPO II - PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4. Modalità della partecipazione

Il Comune di Sciara renderà noto alla cittadinanza la data e la sede delle udienze pubbliche fissate, al fine di destinare le somme previste ai sensi della legge (Democrazia Partecipata) nonché della tempistica ed ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da affiggere almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea nei luoghi pubblici sparsi lungo il territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso nella specifica sezione del sito istituzionale internet del Comune oltre che all'Albo Pretorio..

L'avviso avrà ad oggetto la convocazione di una assemblea cittadina che sarà svolta alla presenza di un minimo di partecipanti residenti a Sciara pari a 15 cittadini senza computare gli amministratori e i Responsabili di Settore; i partecipanti dovranno essere identificati tramite documento d'identità firmare con indicazione dell'orario all'ingresso ed all'uscita dell'assemblea; ove in prima convocazione non dovesse raggiungersi il suddetto numero

di presenti pari a 15, l'assemblea è aggiornata di 24 ore presso la stessa sede senza che sia necessario un numero minimo di partecipanti;

Gli interessati potranno presentare le proprie proposte, sottoscritte e corredate da valido documento di riconoscimento, da consegnare al protocollo dell'Ente o inviare telematicamente a mezzo pec, durante il corso di tutto l'anno e, comunque, entro cinque giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea (che ai fini del computo deve considerarsi esclusa). I contributi raccolti, saranno valutati in ordine alla fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici competenti .

Le proposte positivamente valutate saranno sottoposte alla valutazione dell'Assemblea. Ove non pervengano proposte, sarà l'amministrazione stessa a sottoporre le proprie proposte all'assemblea.

I criteri con i quali si valutano le proposte ed i progetti sono i seguenti: chiarezza in ordine all'oggetto e agli obiettivi; fattibilità tecnica e giuridica degli interventi; compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune; stima dei costi; stima dei tempi di realizzazione; priorità; caratteristica del perseguimento dell'interesse generale; compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Le proposte e gli eventuali progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 2).

Le proposte saranno poste al voto dei cittadini intervenuti in assemblea, espresso per alzata di mano. Ove sia votata una proposta che comporta l'impiego di risorse economiche di importo inferiore

Art. 5 Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6 Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione ha il compito di rendere noto e pubblicizzare, tramite gli strumenti di volta in volta necessari, le modalità di adozione delle scelte emerse dalla procedura partecipata, le fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere previste nel Bilancio partecipato annuale.

Capo III – NORME FINALI

Art. 7 Risorse

L'Amministrazione comunale reperisce le risorse ritenute necessarie per la gestione della procedura partecipata. L'ammontare delle risorse annuali disponibili verrà comunicato all'interno dell'avviso di cui all'art. 4.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 10 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge. Il termine sperimentale è usato per sottolineare il carattere "laboratoriale",